

Sent. n. 13/2026 pubbl. il 09/02/2026
Rep. n. 13/2026 del 09/02/2026

N. 4/2026 LIQUID.
COMR. e.c.ii

N. R.G. 147/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati

Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente

Dott. Federico Rosario Giudice

Dott.ssa Pia Todisco Giudice rel.

nel procedimento r.g.n. 147-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:

RIZZI RUGGERO, nato a _____ e residente in _____
via _____ C.F.: _____, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara
Tomì ed elettivamente domiciliato in _____ via _____ presso il
difensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 23.10.2025;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27, III comma, CCII la competenza del Tribunale adito avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Badia Polesine (RO);
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che Rizzi Ruggiero, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € _____ (così come precisata dall'OCC), risulta percepire una retribuzione mensile da lavoro subordinato pari a circa € _____ (contratto di lavoro alle dipendenze di _____ sede in _____);
considerato che la quasi totalità dei debiti del ricorrente sono stati contratti nell'ambito della precedente attività imprenditoriale del medesimo (officina di riparazione autoveicoli), il quale era titolare dell'omonima impresa individuale, cancellata dal Registro Imprese in data 23.2.2018;
rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili e mobili registrati:
- autovettura _____ immatricolata ne _____ li cui chiede l'esclusione

pagina 1 di 5

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7703965469464f4cc0311b4f8b87e22
Firmato Da: PIA TODISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 634c974b2af8a45d22ba08949482d861



Liquidatore dott.ssa Nicoletta Mazzagardi dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

dispone

che siano esclusi dalla liquidazione:

- l'autovettura _____ immatricolata ne. _____ di modesto valore, in quanto mezzo necessario per recarsi a lavoro;
- il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € _____ nsili, con obbligo a carico di _____ di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;

ordina



al ricorrente di versare entro e non oltre il 9.3.2026 un fondo spese di € 500,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

dispone

che il Liquidatore:

- notifici la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico)
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 4.2.2025

Il Giudice relatore

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco



